

INCENDIO E FURTO

art. 41 -OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La società si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di:

- incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende apparecchiature audiovisive quali radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori CD, registratori, ecc., anche se stabilmente fissati sul veicolo. Sono altresì esclusi i danni provocati al veicolo nell'atto della sottrazione, tentata o compiuta, di dette apparecchiature o di cose presenti a bordo del veicolo stesso. Previo richiamo in polizza è possibile, senza sovrappremio, estendere la copertura agli apparecchi audiovisivi stabilmente installati fino ad un valore di € 516,46.

art. 43 -GARANZIA INCENDIO E FURTO

In caso di incendio, l'impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a "termini di polizza" senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto. In caso di furto e rapina, l'impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a "termini di polizza" sotto deduzione della franchigia

o scoperto del 10% con minimo 2%, indicati dalla polizza.

LA GARANZIA PUÒ ESSERE PRESTATATA ANCHE SENZA FRANCHIGIA O SCOPERTO.

ESTENSIONI ALLA GARANZIA INCENDIO E FURTO

(Automaticamente operanti quando sia prestata l'assicurazione incendio e/o furto.)

art. 44 -RICORSO A TERZI

La copertura assicurativa è estesa al ricorso Terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. La società risponde fino alla concorrenza di € 103.292,00 dei danni dietti e materiali cagionati dal sinistro a cose di terzi. Sono comunque esclusi i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria, nonché quelli a cose di terzi che non siano considerati tali dall'art. 129, 2° comma, della legge, quelli derivanti da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato/contraente.

art. 45 -VEICOLO IN CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI FURTO

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguiti al furto od alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

art. 46 -DOCUMENTI P.R.A. A SEGUITO DI FURTO TOTALE

L'Assicurato potrà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero: 800-500490 oppure al numero di Milano 02-58286157.

ESTENSIONI ALLA GARANZIA INCENDIO E FURTO (Operanti esclusivamente se corrisposto il relativo sovrappremio del 20% sul premio incendio e furto.)